

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione per la gestione associata fra i comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton delle ulteriori attività e compiti di cui all' allegato b) della L.P. n. 3/2006, così come modificata dalla L.P. n. 12/2014.

PREMESSE

L' approvazione in Consiglio provinciale della Legge provinciale 13 novembre 2014 n. 12 ha determinato la modifica della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e imposto una profonda ridefinizione nell'organizzazione degli enti territoriali trentini.

In particolare è stato introdotto l'articolo 9 bis dettante "Disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni", laddove per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono chiamati a esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività di:

- a) segreteria generale, personale e organizzazione;
- b) gestione economica, finanziaria, programmazione;
- c) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- d) Servizio tecnico, urbanistica e gestione del territorio;
- e) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- f) servizi relativi al commercio;
- g) altri servizi generali.

Con deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015 la Giunta provinciale ha approvato gli ambiti associativi in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dal predetto art. 9 bis della L.P. 3/2006. In particolare i Comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton sono stati inseriti in un unico ambito denominato 6.1. all'interno del territorio della Valle di Non.

Il medesimo quadro normativo sopra richiamato, prevedeva che entro il 30 giugno 2016 i Comuni interessati presentassero il progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi e che entro il 31 luglio 2016 fosse dato avvio alla gestione associata di almeno due dei servizi, tra cui la segreteria.

Il progetto di riorganizzazione dei servizi della gestione associata dell'ambito nr. 6.1 (Comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton), è stato sottoscritto dalla Conferenza dei Sindaci in data 8/09/2016, ed è stato condiviso dalle singole Amministrazioni ai fini della presentazione alla Provincia Autonoma di Trento; il Comune di Denno ha provveduto con delibera giuntale nr. 63 dd., 14/09/2016 e la trasmissione al Servizio Autonomie Locali è avvenuta con nota di data 23/09/2016 prot. nr. 3484;

Con deliberazione nr. 1492 dd. 30 agosto 2016, la Giunta provinciale ha fissato i termini entro i quali i Comuni ritardatari, dovevano sottoscrivere le convenzioni relative ad almeno due delle funzioni per le quali è previsto l'obbligo di gestione associata e tenuto conto di detta scadenza, con convenzioni rep. nr. 01 e nr. 02/2016 Atti privati Comune di Campodenno, sono state sottoscritte dai Sindaci dei Comuni dell'ambito 6.1, le prime due convenzioni per lo svolgimento in forma associata ai sensi della LP 3/2006 rispettivamente della funzione Segreteria generale e del servizio "Entrate tributarie e patrimoniali".

Con convenzione rep. nr. 01/2017 *Atti privati Comune di Campodenno*, è stata sottoscritta dai Sindaci degli stessi Comuni, la convenzione per l'esercizio in forma associata delle procedure di gara volte all'acquisizione di opere, acquisti di beni e forniture ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990, dell'art. 9 bis della L.P. 3/2006 e dell'art. 59 del D.P.REG. 01 febbraio 2005, nr. 3/L;

Relativamente ai restanti servizi da mettere in gestione associata, i Comuni avrebbero dovuto provvedere con decorrenza 1 gennaio 2017; con delibera nr. 677 dd. 5/05/2017 la Giunta provinciale, ha fissato un nuovo termine (5/06/2017) entro il quale i comuni ritardatari, sono tenuti ad adottare le convenzioni di gestione associata previste dall'art. 9 bis della LP nr. 3/2006.

Dovendo quindi adempiere agli obblighi suddetti e tenuto conto anche dell'esperienza acquisita a partire dall'attivazione dei primi due servizi, i Comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton intendono attivare la gestione in forma associata estesa ai restanti servizi sopraelencati, peraltro in termini "minimali" da potenziare eventualmente quando i diversi Comuni disporranno degli strumenti di lavoro (software, regolamenti e modulistica) uniformi e di risorse umane adeguate.

A tal fine, è stato elaborato lo schema di "Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle ulteriori attività e compiti di cui all'allegato b) della L.P. n. 3/2006 e s.m..

Lo strumento che si intende adottare per attuare il "Progetto di gestione associata" soprarichiamato è quello della convenzione di cui all'articolo 59 del TULLRROC - Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L e seguenti modificazioni, nonché dell'articolo 9 bis della L.P. 3/2006 e conseguenti provvedimenti attuativi. Lo strumento negoziale della convenzione si configura infatti come una forma collaborativa intercomunale che consente ai Comuni aderenti di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di competenza definendo al contempo gli elementi costitutivi dell'accordo medesimo, che vengono di seguito brevemente riepilogati:

organizzazione e reciproci obblighi (art. 4) : in considerazione delle necessità logistiche, tecniche ed organizzative

dei territori interessati si rimette alle decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci, previo parere conforme delle rispettive Giunte, secondo una delle seguenti modalità:

- a) **organizzazione unitaria del servizio**, attraverso l'individuazione di un unico responsabile per le diverse amministrazioni e la definizione di un modello funzionale che determini l'integrazione del personale dei tre Comuni;
- b) **organizzazione localizzata del servizio**, che preveda l'individuazione di responsabili distinti per i quattro Comuni e la definizione di un modello, che, pur in una logica di gestione associata, rimane assegnato anche funzionalmente a ciascuno dei Comuni coinvolti.

sede (art. 2): la sede della gestione associata è individuata presso il comune capofila che corrisponde al Comune da cui dipende organicamente il Segretario titolare della gestione associata come individuato in base alla convenzione rep. nr. 01 Atti privati Comune di Campodeno, e successivi provvedimenti attuativi;

risorse (art. 5) : tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, assegnato ai servizi posti in gestione associata di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a), è a disposizione della gestione associata medesima per l'intera durata della convenzione secondo le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci, nel rispetto delle disposizioni normative e dei contratti collettivi vigenti;

durata (art. 8): la convenzione è valida dalla sua sottoscrizione sino alla scadenza della convenzione del servizio di Segreteria sottoscritta fra gli stessi Comuni in data 25/10/2016 e non è tacitamente rinnovabile;

modifiche (art. 8): modifiche ed integrazioni andranno adottate con deliberazioni uniformi dei Consigli comunali di tutti gli enti convenzionati e previa proposta della Conferenza dei Sindaci;

forme di consultazione degli enti contraenti (art. 3): è confermata la Conferenza dei Sindaci con compiti di indirizzo, programmazione e controllo dei servizi in gestione associata, per cui si rimanda alla convenzione del Servizio di segreteria già in essere;

rapporti finanziari (art. 7): i criteri di ripartizione fra i Comuni associati dei costi relativi ai servizi posti in gestione associata vengono approvati dalla Conferenza dei Sindaci, previo parere vincolante delle rispettive Giunte, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e coerentemente con gli obiettivi di efficientamento previsti dalle deliberazioni della G.P. n.1952 del 9.11.2015 e n.1228 del 22.7.2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso;

Esaminato lo schema di convenzione tra i Comuni di Campodeno, Denno, Sporminore e Ton per la gestione in forma associata di servizi, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 del TULLRROC – Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L e seguenti modificazioni, nonché dell'articolo 9 bis della L.P. 3/2006 e conseguenti provvedimenti attuativi;

Dato atto che detto schema è stato preventivamente valutato in riunione congiunta dai Sindaci secondo le indicazioni emerse nella conferenza dd. 13/04/2017;

Atteso che l'informazione preventiva alle OO.SS. ai sensi dell'art. 8 del CCPL 20.10.2003 e s.m non è richiesta, non essendo previsto nell'immediato alcun cambiamento nell'organizzazione delle risorse umane;

Ribadite da parte del Sindaco le perplessità già riportate all'interno del progetto:

- *l'obbligo di "convenzione", in un ambito in cui la dotazione organica complessiva è appena sufficiente a garantire i servizi essenziali nei singoli comuni ed addirittura in sofferenza in qualche contesto, non può che peggiorare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi, in particolare per le amministrazioni che "cedono" personale e quindi carico orario a favore dei servizi associati e degli enti meno strutturati;*
- *anche dal punto di vista dei costi le economie legate alla riorganizzazione risultano lontane rispetto all'obiettivo di miglioramento complessivo, trattandosi quasi sempre di trasferimento di oneri fissi di personale fra gli enti dell'ambito o comunque nel sistema allargato degli enti locali;*
- *detti obiettivi non sono assolutamente rappresentativi e coerenti con il reale livello di spesa delle singole amministrazioni, né singolarmente né per ambito, vista anche la disponibilità di risorse di parte corrente nettamente inferiore alla media che già costituisce di fatto un limite alla spesa e visti anche i dati delle dotazioni organiche di ambiti confrontabili con la Bassa Val di Non o degli stessi comuni presi a riferimento per il calcolo degli obiettivi (5000 abitanti);*

Vista la L.P. 16 giugno 2006 n.3 recante Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino ed in particolare l'articolo 9 bis rubricato Disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei Comuni;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 9 novembre 2015 avente ad oggetto "Applicazione dell'articolo 9 bis della L.P. n. 3 del 2006: individuazione degli ambiti associativi, delle modalità di svolgimento delle gestioni associate e degli obiettivi di riduzione della spesa";

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, ed in particolare l'articolo 59 rubricato "Convenzioni" del capo VIII di disciplina delle Forme collaborative intercomunali;

Visto lo Statuto comunale nella versione vigente;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 26 comma 3 lettera e) "costituzione e modificazione delle forme collaborative intercomunali";

Visto che sulla proposta di deliberazione in discussione è stato espresso, ai sensi dell'art.81 del T.U.LL.RR.O.CC,

approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario comunale mentre non necessita per i contenuti della proposta, l'espressione del parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la convenzione per la gestione associata obbligatoria dei servizi di cui all'art. 9 *bis* della legge provinciale n. 3/2006 e ss.mm., costituita oltre alle premesse da nr. 9 articoli e come allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. Di dare atto che la convenzione di cui al precedente punto 1) si applica a tutti i servizi da gestire obbligatoriamente in forma associata fatta eccezione per il servizio di segreteria e per la gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali, già attivati con decorrenza 25/10/2016;
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1) in forma digitale;
4. Di dare atto che compete alla Conferenza permanente dei sindaci la disciplina attuativa e di dettaglio della gestione dei servizi testè disciplinati, previa consultazione delle giunte comunali quando le decisioni comportino spese;
5. Di trasmettere il presente atto ai comuni d'ambito della gestione associata obbligatoria nonché alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie locali, per gli adempimenti di competenza;
6. Di precisare che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;
 - ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.